

# **CITTA' DI POTENZA**

## **REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

(legge 142/90 art. 6 – Statuto Titolo III)

(Approvato con Delibera di consiglio n. 94 del 03.06.1998)

- l'art. 8 è stato abrogato con Delibera di Consiglio n. 88 del 5/08/2008 -

## **Indice sistematico**

### **Capo I: Principi Generali**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Organismi di partecipazione
- Art. 3 L'iniziativa propositiva dei cittadini
- Art. 4 La consultazione dei cittadini

### **Capo II: Le libere forme associative**

- Art. 5 Istituzione dell' Albo
- Art. 6 Pubblicità

### **Capo III: Gli organismi di partecipazione**

- Art. 7 Consulte tematiche
- Art. 8 ABROGATO

### **Capo IV: L'iniziativa propositiva dei cittadini**

- Art. 9 Iniziativa popolare
- Art. IO Limiti del diritto d'iniziativa
- Art. II Modalità
- Art. 12 Proposte

### **Capo V: Consultazione dei cittadini**

- Art. 13 Obiettivi
- Art. 14 F orme di consultazione
- Art. 15 Convocazione - Iniziativa e modalità
- Art. 16 Consultazione richiesta dai cittadini
- Art. 17 Organizzazione e partecipazione

### **Capo VI: Conferenza di settore**

- Art. 18 Obiettivi

### **Capo VII: Consultazione mediante questionari**

- Art. 19 Ricerche e sondaggi finalizzati
- Art. 20 Organizzazione
- Art. 21 Consultazione Esito Utilizzazione

### **Capo VIII: Referendum consultivo**

- Art. 22 Finalità
- Art. 23 Esclusione dal referendum

- Art. 24 Referendum ammessi - data di effettuazione
- Art. 25 Iniziativa referendaria
- Art. 26 Iniziativa del Consiglio comunale
- Art. 27 Iniziativa dei cittadini
- Art. 28 Commissione per il referendum
- Art. 29 Ricorso contro la decisione d'inammissibilità
- Art. 30 Raccolta delle firme
- Art. 31 La consultazione referendaria
- Art. 32 Proclamazione dei risultati
- Art. 33 Modifiche intervenute sull' oggetto del referendum
- Art. 34 Entrata in vigore

## **CAPO PRIMO**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina i principi di democrazia comunitaria sanciti dall' art. 6 della legge n. 142/90 e dal titolo terzo dello Statuto del Comune di Potenza.
2. Il Comune e le Circoscrizioni di decentramento attivano le forme più idonee di comunicazione, per sostanziare la partecipazione dei cittadini.
3. Titolari del diritto di partecipazione sono i cittadini che abbiano compiuto i sedici anni e che abbiano residenza anagrafica nella città e, quando sia richiesto nel quartiere frazione o contrada o che, pur non residenti, vi risiedano per ragioni di studio, lavoro, compresi i cittadini extra comunitari.

#### **Art. 2 - Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione**

1. In sintonia con le norme ordinamentali e statutarie, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato.
2. Per facilitare l'aggregazione d'interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune promuove l'istituzione di consulte tematiche e organismi di partecipazione su base di quartiere, frazioni e/o contrade.

#### **Art. 3 - L'iniziativa propositiva dei cittadini**

1. I cittadini singoli o associati sono abilitati a promuovere interventi a tutela degli interessi collettivi, nelle forme previste dallo Statuto e secondo le modalità di cui al presente regolamento.

#### **Art. 4 - La consultazione dei cittadini**

1. Il Consiglio comunale e/o i Consigli di Circoscrizione possono promuovere consultazioni della popolazione in ordine ad aspetti inerenti alla tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini.

## **CAPO SECONDO**

### **LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

#### **Art. 5 - Istituzione dell' Albo**

1. Ai sensi del Titolo terzo dello Statuto comunale e con le modalità di cui al regolamento "per la concessione di sovvenzioni, ausili finanziari e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati" (approvato con atto del Consiglio comunale n. 24 del 26.10.1995), le Associazioni che perseguono le finalità di cui all' art. 2, senza scopo di lucro sono titolate a chiedere l'iscrizione all' Albo comunale.
2. L'Albo delle associazioni, in sintonia con quanto previsto dal regolamento, di cui al comma precedente, è articolato in tre sezioni inerenti:
  - a) la produzione, distribuzione e diffusione della cultura e dello spettacolo;
  - b) l'organizzazione di manifestazioni sportive e alla gestione di centri per le attività sportive;
  - c) il volontariato sociale.

#### **Art. 6 – Pubblicità**

1. Il Comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte nelle tre sezioni dell' Albo
2. Il Comune cura, altresì, la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi

## **CAPO TERZO**

### **GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 7 - Consulte tematiche**

1. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 c. 1 della legge 142/90, dall'art. 35 dello Statuto e dall'art. 2 c. 2 del presente regolamento, istituisce le consulte tematiche con particolare attenzione alle problematiche sociali e di tutela ambientale.
2. Gli atti istitutivi sono approvati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta o su iniziativa dei Consiglieri.
3. Gli atti di cui al comma precedente stabiliscono:
  - a) le finalità ed i compiti;
  - b) la composizione ed i criteri di designazione dei componenti;
  - c) le modalità di consultazione e lo svolgimento delle attività;
  - d) l'accesso all'informazione e agli atti;
  - e) l'utilizzazione di mezzi e strumenti;
  - f) le relazioni con le istanze istituzionali.
4. Le consulte tematiche vengono ascoltate in occasione della predisposizione del bilancio di previsione e di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

**Art. 8 - Comitati di quartiere, frazione e/o contrada**  
ABROGATO (delibera di Consiglio n. 88 del 05.08.2008)

## **CAPO QUARTO**

### **L'INIZIATIVA PROPOSITIVA DEI CITTADINI**

#### **Art. 9 - Iniziativa popolare: istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini singoli e associati, possono presentare all'Amministrazione:
  - a) istanze, per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
  - b) petizioni, per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità;
  - c) proposte di deliberazione, per l'adozione di atti amministrativi.

#### **Art. 10 - Limiti del diritto d'iniziativa**

1. Il diritto d'iniziativa non può essere esercitato sugli atti inerenti:
  - a) al bilancio comunale e al conto consuntivo;
  - b) ai tributi e alle tariffe dei servizi a domanda individuale;
  - c) alla formulazione di pareri e proposte ad altri Enti;
  - d) a tutte le questioni del personale.

#### **Art. 11 - Modalità**

1. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate all'Ufficio relazioni con il pubblico.
2. L'ufficio di cui al primo comma attiva tutti gli adempimenti atti ad acquisire i pareri dai Settori, in relazione ai contenuti delle istanze e delle petizioni.
3. I Settori sono tenuti ad esprimere il parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte della struttura di cui al comma 1.
4. Le istanze e le petizioni relative ad atti rientranti nella sfera di competenza della Giunta e/o del Consiglio sono trasmessi al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio.
5. Le decisioni conseguenti ai pareri, di cui al comma 3, sono assunte dal Sindaco e trasmesse ai titolari dell'iniziativa entro i successivi trenta giorni.
6. Sulle iniziative di esclusiva competenza dei livelli istituzionali, gli orientamenti devono essere comunicati ai titolari delle istanze, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
7. L'Ufficio di cui al c. 1 cura la conservazione delle istanze e delle relative decisioni.

#### **Art. 12 – Proposte**

1. Le proposte di deliberazione, per l'adozione di atti amministrativi, possono essere inoltrate sia dagli organismi di partecipazione, di cui all' art. 2 comma 2 del presente regolamento, sia da almeno 300 titolari del diritto di partecipazione.
2. L'Ufficio relazioni con il pubblico è tenuto a fornire tutte le informazioni utili per l'attivazione

del diritto di proposta.

3. Il Comune assicura l'assistenza necessaria per la raccolta delle firme.

4. Le istanze elettive titolate sono tenute ad esprimere il proprio orientamento e/o ad adottare le deliberazioni per l'adozione di atti amministrativi, entro novanta giorni dalla presentazione.

## **CAPO QUINTO**

### **CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

#### **Art. 13 - Obiettivi**

1. La consultazione della popolazione ha per fine l'esame di proposte, problemi, iniziative relative alle diverse zone del Comune, che riguardano i diritti e gli interessi specifici da tutelare.

2. Costituiscono oggetto della consultazione:

a) L'istituzione e il funzionamento di servizi pubblici;

b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;

c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;

d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;

e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

#### **Art. 14 - Forme di consultazione**

1. Il Comune, in conformità a quanto sancito dal c. 3 dell'art. 6 della legge 142 e dal c. 3 dell'art. 35 dello Statuto, consulta la popolazione attraverso le seguenti forme:

- assemblee popolari;
- conferenze di settore;
- convocazione degli organismi di partecipazione, di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- ricerche e sondaggi finalizzati;
- referendum consultivi.

2. Il Comune riconosce il Forum giovanile quale strumento di auto rappresentanza e partecipazione dei giovani alla vita dell' Amministrazione.

#### **Art. 15 - Convocazione - Iniziativa e modalità**

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa dell' Amministrazione comunale, a seguito di decisioni del Consiglio o della Giunta.

2. L'organo comunale che decide la consultazione, definisce l'argomento e l'ambito entro il quale attivare il confronto.

3. L'organo competente, nel termine fissato, stabilisce la data e il luogo della consultazione.

4. L'organo competente provvede, altresì, ad informare la popolazione interessata, attraverso gli organismi di partecipazione presenti sul territorio e le forme più idonee (comunicati, manifesti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini).





### **Art. 16 - Consultazione richiesta dai cittadini**

1. Gli organismi di partecipazione popolare (comitati di quartiere) possono essere titolati a promuovere assemblee, per discutere in merito a quanto previsto dall' art. 13 .
2. I promotori possono invitare a partecipare il Sindaco e/o il Presidente del Consiglio.
3. L'invito deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data di attivazione della riunione e deve contenere l'argomento da trattare.
4. Per lo svolgimento delle assemblee autogestite, i promotori possono richiedere la concessione in uso del locale nel quale tenere la riunione, individuato fra quelli disponibili da parte del Comune.
5. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della rispondenza tra le finalità della riunione e gli obiettivi di cui al precedente art. 13 del presente regolamento.

### **Art. 17 - Organizzazione e partecipazione**

1. Le assemblee pubbliche indette dall' Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio.
2. All'assemblea assiste un dipendente comunale, designato dal Segretario generale, con compiti di supporto e assistenza.
3. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dell' assemblea.
4. I risultati dell'assemblea, riportati in un documento finale, sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo competente per le relative valutazioni e decisioni conseguenti.
5. Per le consultazioni di cui al precedente articolo, la presentazione del documento finale all'organo competente per le decisioni conseguenti, spetta ai titolari della convocazione.
6. I documenti di cui al c. 5, previa accurata istruttoria da parte delle strutture competenti, sono iscritti all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta.

## **CAPO SESTO**

### **CONFERENZA DI SETTORE**

#### **Art. 18 - Obiettivi**

1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco promuove, in forma pubblica, periodiche conferenze di settore, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati, che hanno per obiettivo l'esame dell'effettiva incidenza delle politiche dell' Amministrazione, con riguardo ad aree di intervento fra loro interconnesse e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo fra loro coordinate.
2. Allo scopo di coordinare gli interventi dell' Amministrazione comunale, anche a livello decentrato, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, il Sindaco promuove apposite conferenze di settore.

## CAPO SETTIMO

### CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI

#### **Art. 19 - Ricerche e sondaggi finalizzati**

1. Il Consiglio comunale per disporre di elementi di valutazione e di giudizio e per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, può effettuare la consultazione della popolazione con questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati dal Consiglio comunale che dispone il relativo impegno di spesa, in base al piano finanziario predisposto dalla Giunta ed all'attestazione di copertura emessa dal dirigente del settore competente.
3. Per i fini di cui al c. 1, il Consiglio Comunale può autorizzare ricerche mirate, previa approvazione dei contenuti.

#### **Art. 20 - Organizzazione**

1. La delibera di Consiglio deve riportare le dirette ve inerenti alle opzioni di cui al precedente articolo.
2. L'atto del Consiglio deve specificare:
  - le funzioni della Segreteria generale e della struttura chiamata a coordinare tutte le fasi operative;
  - i tempi e le modalità di distribuzione del questionario;
  - l'elaborazione dei risultati.

#### **Art. 21 - Consultazione - Esito - Utilizzazione**

1. La Segreteria generale provvede ad inoltrare al Consiglio comunale, nei termini fissati, la documentazione relativa ai risultati della consultazione e/o ricerca.
2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione, con i mezzi d'informazione e l'invio dell' esito agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione e/o della ricerca, spetta al Consiglio comunale.

## CAPO OTTAVO

### REFERENDUM CONSUL TIVO

#### **Art. 22 - Finalità**

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare previsto dall'art. 6 della legge 142/90 e dall'art. 38 dello Statuto comunale.
2. Il referendum consultivo ha per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle indicate nel successivo art. 23.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune di Potenza esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

### **Art. 23 - Esclusione dal referendum**

1. Il referendum non è consentito per le seguenti materie:
  - i bilanci;
  - gli strumenti urbanistici nella loro interezza;
  - i provvedimenti concernenti il personale;
  - i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, revoche, decadenze;
  - l'assunzione di mutui;
  - l'applicazione di tributi;
  - gli atti dovuti in forza di disposizioni di legge o emanati da altri enti.

### **Art. 24 - Referendum ammessi - data di effettuazione**

1. Ogni anno possono essere ammessi massimo due referendum consultivi.
2. La consultazione è effettuata nel mese di maggio di domenica e non deve coincidere con altre operazioni di voto.
3. La data è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi gruppo consiliari, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Per i referendum d'iniziativa popolare il Presidente del Consiglio attiva, in uno con la Conferenza dei Capi gruppo, l'audizione dei comitati promotori, nei termini di cui al comma precedente.
5. Dopo la pubblicazione del decreto d'indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali.
6. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal c. 2.
7. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

### **Art. 25 - Iniziativa referendaria**

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
  - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
  - b) per iniziativa di cittadini, in un numero non inferiore a 3000 elettori;
  - c) per iniziativa dei Consigli circoscrizionali, rappresentativi almeno del 50% degli elettori.

### **Art. 26 - Iniziativa del Consiglio comunale**

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ravvisi l'opportunità di acquisire l'orientamento della popolazione, per verificare la corrispondenza tra iniziative e programmi e la tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. Dopo il dibattito, le cui modalità sono preventivamente stabilite dal Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo, il Consiglio decide con votazione palese a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta, di cui al precedente comma, è corredata del preventivo di spesa predisposto dalle strutture competenti.
4. La deliberazione del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione e stanziava i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

### **Art. 27 - Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini che intendono promuovere la consultazione referendaria procedono, previa sottoscrizione di almeno 300 elettori, alla costituzione del Comitato dei promotori.
2. Il Comitato, costituito da cinque componenti, è abilitato ad attivare le procedure previste dal presente regolamento.
3. Il Comitato dei promotori, di cui al comma precedente, nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
4. Il Comitato sottopone al Presidente del Consiglio la richiesta dei sotto scrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

### **Art. 28 - Commissione per i referendum**

1. In sintonia con quanto previsto dall' art. 38 comma 4 dello Statuto, il testo dei quesiti viene sottoposto a verifica di ammissibilità prima dell' avvio della raccolta delle firme da parte di un'apposita commissione composta:
  - dal Difensore civico;
  - dal Segretario generale;
  - da un Magistrato in pensione designato dall' Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio convoca entro quindici giorni, dalla data di ricevimento della proposta, la Commissione di cui al comma precedente.
3. Le adunanze della Commissione sono presiedute dal Magistrato. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori.
4. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello della presentazione della richiesta.

### **Art. 29 - Ricorso contro la decisione d'inammissibilità**

1. Contro la decisione d'inammissibilità è ammesso il ricorso al Consiglio comunale.
2. L'istanza deve essere presentata nei trenta giorni successivi al deposito della decisione presso la Segreteria generale.
3. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissibilità del quesito, a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati con provvedimento definitivo.
4. La decisione è comunicata dal Presidente del Consiglio al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello dell' adozione.

### **Art. 30 - Raccolta delle firme**

1. Le firme dei richiedenti un referendum dichiarato ammissibile devono essere apposte su moduli vidimati dal Segretario generale e autenticate con le modalità di cui alla legge di cui alla legge n. 15/68.
2. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria comunale, entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
3. La Commissione di cui all'art. 28 controlla l'avvenuta autentica del numero necessario delle firme.
4. L'iscrizione nelle liste elettorali è attestata d'ufficio.

### **Art. 31 - La consultazione referendaria**

1. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere entro il 30° giorno antecedente quello della votazione all' Albo pretorio del Comune, nelle sedi delle Circoscrizioni ed in altri luoghi pubblici.
2. Per le modalità elettorali si farà riferimento alle vigenti norme in materia.
3. L'Ufficio elettorale di sezione è composto di tre membri più il Segretario.
4. Le operazioni di voto si svolgeranno in un unico giorno dalle ore 7 alle 22.
5. I risultati dovranno essere pubblicati entro 15 giorni dallo svolgimento della votazione.

### **Art. 32 - Proclamazione dei risultati**

1. La Commissione di cui all' art. 28 ha il compito di provvedere al coordinamento ed alla organizzazione di tutte le operazioni elettorali, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, di procedere alla proclamazione dei risultati, ed infine di esprimersi su eventuali proposte e reclami (pervenuti entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati) relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.
2. La discussione sui risultati del referendum consultivo deve essere effettuata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla proclamazione dell' esito della votazione.

### **Art. 33 - Modifiche intervenute sull'oggetto dei referendum**

1. Il Consiglio comunale, qualora prima della data di svolgimento dei referendum abbia deliberato l'abrogazione di quanto si richiede di abrogare, o deliberato quanto si richiede di deliberare, con proprio atto, preso a maggioranza dei consiglieri assegnati, dichiara che la consultazione referendaria non ha luogo.
2. Il quesito sottoposto a referendum s'intende approvato dagli elettori, se i voti attribuiti alla risposta positiva raggiungano la maggioranza dei voti validamente espressi.

### **Art. 34 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l' espletamento del controllo da parte del competente organo regionale.